



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Aosta

Paolo Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. **820/2018** promossa da:

CARROZZERIA PADOVANI srl a socio unico – 00575980073 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Tassoni 12 presso lo studio dell'avvocato **Angelo Massimo Perrini** che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE



in causa contro

GENERTEL SPA – 00707180329 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Aosta, in Avenue du Conseil des Commis 24 presso lo studio dell'avvocato **Federico Torrione** che la rappresenta e difende per procura alle liti autenticata nella firma dal notaio Duranti di Trieste rep. 4506/3234

CONVENUTA

Oggetto: richiesta di pagamento di indennizzo assicurativo

per



Conclusioni parte etica

Voglia l'III.mo Giudice di Pace di Aosta,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

previa applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 per la mancata comparizione al procedimento di mediazione;

condannare la convenuta GENERTEL S.p.A. al pagamento, in favore della conchiudente Carrozzeria Padovani S.r.l., dell'indennizzo contrattualmente dovuto nella residua misura di € 350,00, già dedotto lo scoperto contrattuale e la minor offerta formulata dalla compagnia, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito sino all'effettivo pagamento, oltre spese stragiudiziali e di mediazione da quantificarsi in € 310,64, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, somma da intendersi contenuta nel limite di esenzione pari ad € 1.033,00.

Col favore delle **spese giudiziali**, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15% oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi.

pat

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia il Giudice di Pace, previe le declaratorie del caso, respingere le pretese attoree.

Con il favore delle spese ed onorari oltre accessori di legge e rimborso forfettario.

Ragioni della decisione

Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

con l'ulteriore precisazione che, per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice nel motivare succintamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione esclusiva delle questioni, in fatto ed in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Con citazione notificata il 2 ottobre 2018 la Carrozzeria Padovani srl, agendo nella qualità di cessionaria del credito indennitario vantato dal signor Scarlatti in conseguenza di atti vandalici compiuti in danno di autovettura di sua proprietà, ha convenuto avanti a questo Giudice la Genertel Assicurazioni spa, lamentando l'illegittima riduzione dell'indennizzo da quest'ultima corrisposto rispetto al documento subito che, pari alla somma non contestata di € 1.354,00, avrebbe dovuto essere quantificato in € 1.004,00, previa applicazione dello scoperto di € 350,00;

parte attrice, più in particolare, ha denunciato l'illegittimità – siccome vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. t) D.Lgs 206/05 - della clausola contrattuale secondo cui, laddove il danneggiato non abbia fruito del servizio di riparazione offerto da una "carrozzeria convenzionata" Genertel, lo scoperto/franchigia a suo carico sarebbe raddoppiato, passando da € 350,00 ad € 700,00;

ha pertanto chiesto il pagamento della residua somma di € 350,00, con il favore delle spese, comprensive di quelle stragiudiziali, proprie anche della mancata partecipazione alla mediazione.

La Compagnia si è costituita in occasione della prima udienza di trattazione, ribadendo la legittimità della clausola contrattuale applicata, asseritamente frutto di libera scelta del contraente, concludendo per la reiezione della domanda di parte attrice, con il favore delle spese.

All'udienza del 28 gennaio 2019, in conformità alla richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

La vertenza deve essere decisa secondo diritto in quanto, sebbene la domanda di parte attrice non ecceda il valore di 1.100 € fissato dall'art. 113 2° c. cod. proc. civ., l'ultimo inciso di tale norma esclude il giudizio secondo equità per le cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.", come nel caso di specie pacificamente avvenuto.

La materia oggetto del contendere, apparentemente di scarso rilievo laddove valutata con riferimento alla modesta somma nel singolo caso richiesta, riveste in realtà notevole importanza in quanto coinvolgente un numero potenzialmente elevato di assicurati;

è peraltro opportuno immediatamente precisare come - nel caso di specie - si sia in presenza di clausola che, sebbene inserita nel più ampio contesto dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, è finalizzata ad assicurare il rischio contro i danni che l'autoveicolo può subire per eventi - *gli atti vandalici* - che riguardano l'autoveicolo stesso nella sua generica accezione di "bene".

La clausola richiamata dalle parti (cfr. prod. n. 1 parte attrice) è rappresentata dall'art. 4.3 della sezione 4 - *atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli* - del seguente tenore ed aspetto grafico:

"Scoperto e minimo - a carico dell'assicurato - rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.

L'assicurato può procedere alla riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel spa facenti parti del circuito Carrozzeria SiCura oppure scegliere di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel: in quest'ultimo caso o qualora decida di non procedere alla riparazione, indipendentemente dalla motivazione, il minimo previsto in contratto sarà raddoppiato"

Poiché, nel caso di specie (cfr. contratto di assicurazione prodotto sub. 1 da parte attrice), era assicurata per tali eventi la somma di € 12.800, con scoperto del 5% e con il minimo di € 350, risulta conforme al contratto la liquidazione operata dalla compagnia che, a fronte di un danno di € 1.354,00, il cui 5% era pari ad € 67,70, ha applicato lo scoperto minimo di € 350,00, raddoppiato ad € 700, non avendo l'assicurato provveduto alla riparazione presso Carrozzeria Convenzionata: $1.354 - 700 = 654,00$ pacificamente corrisposti da Genertel, a fronte dei 1.004,00 € pretesi da parte attrice, con richiesta della residuale somma di € 350,00.

Si è detto che parte attrice ha lamentato la pretesa illegittimità della clausola in commento siccome vessatoria, in quanto imporrebbe al contraente consumatore una restrizione alla libertà contrattuale con i terzi.

Il significato della clausola è assolutamente chiaro: se l'assicurato sceglie di servirsi di una carrozzeria non convenzionata, ovvero preferisce non effettuare la riparazione, ciò provocherà il raddoppio dello scoperto minimo che, quindi, rimarrà a carico dell'assicurato stesso.

Non è controvertibile che tale previsione limiti la facoltà dell'assicurato di liberamente contrattare con i terzi dopo avere concordato con la compagnia l'entità del danno ed il conseguente indennizzo; infatti, quantificato in 1.000 € il danno e sottratto lo scoperto minimo (validamente accettato all'atto della conclusione del contratto), ipotizzato in 350, l'assicurato dovrebbe fare affidamento su 650 € per individuare riparatore che - indipendentemente dal prezzo che sarà con lui convenuto - gli dia le migliori garanzie sul contenuto concreto della riparazione, per converso ritrovandosi "costretto" - a norma di polizza - a scegliere un riparatore convenzionato salvo vedere decurtato l'indennizzo sino a 300: $1.000 - 350 \times 2$, con pregiudizio tanto maggiore quanto minore sarà il costo della riparazione.

L'osservazione di parte convenuta secondo cui la clausola sarebbe legittima in quanto non imporrebbe di rivolgersi ad un riparatore indicato dalla compagnia, lasciando al danneggiato la facoltà di optare fra più riparatori convenzionati, non coglie nel segno perché non considera che l'essere obbligati a privilegiare un riparatore convenzionato esclude tutti gli altri, non convenzionati, così inequivocabilmente limitando la libertà dell'assicurato di contrattare con gli stessi.

Così inquadrata la clausola di cui è causa, non è chi non veda come la stessa, in quanto inserita in condizioni generali di contratto, avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto, come imposto dall'art. 1341 2° c. cod. civ. (*restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*).

Nel caso di specie non vi è traccia di tale specifica approvazione, del tutto assente nella polizza prodotta dalle parti che, presumibilmente stipulata *on line*, riporta la seguente dicitura "*il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa, le condizioni di assicurazioni e di consentire il trattamento dei propri dati personali*", senza alcuna specifica, vale a dire ulteriore, approvazione di alcune delle condizioni generali, fra cui quella di cui è causa, peraltro riportate nella polizza (Cass. 2970/12).

L'art. 1341 2° c. cod. civ. stabilisce che tale clausola, come detto non approvata specificatamente, "*non ha effetto*" con espressione che, ricondotta alla nullità, ben può essere rilevata d'ufficio dal giudice in applicazione della Direttiva 5 aprile 1993 93/13/CEE così come interpretata dal Plenum della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 27/6/00, cause riunite da C-240/98 a C-244/98.

La clausola 4.3, nella parte richiamata da parte convenuta, quindi, non ha effetto fra le parti e da ciò discende la fondatezza della domanda di parte attrice,

Per

come meglio dettagliato nel dispositivo ove trovano regolazione anche le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza.

E' peraltro opportuno precisare che la domanda attorea meriterebbe accoglimento anche laddove la clausola fosse stata specificatamente approvata per iscritto, fatte salve le problematiche che potrebbero derivare dalla conclusione on line del contratto.

Si è infatti dell'avviso che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento di merito ormai consolidato (Tribunale di Torino 1530/17 e 2686/17 rese in grado di appello, oltre a molte altre di primo grado) secondo cui tale clausola, non avendo parte convenuta provato che la stessa abbia formato oggetto di specifica trattativa, deve essere reputata comunque vessatoria ai sensi dell'art. 33 c. 2 lettera t) D.Lgs 206/05, non potendosi applicare al caso di specie il 3° c. art. 34 in quanto la clausola non è riproductiva dell'art. 2058 cod. civ. che consente, e non già impone, al danneggiato di richiedere la reintegrazione in forma specifica; per tali ragioni non è applicabile al caso di specie la recente sentenza della Corte regolatrice n. 11757/18, resa in fattispecie ben differente.

Vale infine sottolineare che la conclusione alla quale si perviene con la presente decisione appare in linea con il disfavore apertamente mostrato dal Legislatore per clausole similari, reso manifesto - per intanto in materia di assicurazione obbligatoria - dal vigente n. 11 bis dell'art. 149 Cod. Ass. (introdotto dall'art. 1 c. 9 L. 124/17) secondo cui "resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate".

PQM

Il Giudice di Pace di Aosta Paolo Romagnoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così dispone:

dichiara tenuta e condanna Genertel spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla **Carrozzeria Padovani srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 350,00 oltre interessi ex art. 1284 4° c. cod. civ. dal 6 settembre 2018 al saldo.


Visto l'art. 91 c.p.c. dichiara tenuta e condanna **Genertel spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/14, in complessivi € **733,00** di cui 83,00 per esposti, € 650,00 per onorari di avvocato, incrementati rispetto ai valori medi in ragione della natura della vertenza (200: fase stragiudiziale comprensiva della mediazione; 100: fase studio; 100: fase introduttiva; 100: fase trattazione; 150 fase decisionale), oltre 15 % rimborso forfettario, cpa ed iva, quest'ultima se non detraibile.

Aosta, il 25 febbraio 2019

Il Direttore Amm.vo
dr. Rosalba Falcone



Il Giudice di Pace
Paolo Romagnoli



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL GIUDICE DI PACE DI AOSTA
25 FEB 2019

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Rosalba FALCONE

